

## **BGer 1A.162/2001 vom 13. März 2002**

Bundesgericht, 2002-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.162\\_2001](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.162_2001)

FR: TF 1A.162/2001 du 13 mars 2002

IT: TF 1A.162/2001 del 13 marzo 2002

### **Regeste**

Espropriazione

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Il ricorrente rimprovera infine alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto che esso non aveva contestato anche l'ammontare dell'indennità stabilita dal TE. Sostiene che nel gravame al Tribunale cantonale amministrativo erano contenute argomentazioni attinenti alla questione dell'indennità, che occorreva quindi esaminare. La censura è manifestamente infondata. In effetti, dinanzi all'ultima istanza cantonale, il Comune ha essenzialmente contestato la realizzazione di un'espropriazione materiale, insistendo prevalentemente sulla mancata edificabilità dei fondi, segnatamente a causa della conformazione dei luoghi. Esso non si è per contro espresso sull'ammontare dell'indennità e sulle modalità per fissarla, né ha sostenuto che l'importo sarebbe stato eccessivo e postulato esplicitamente una sua riduzione. In tali circostanze, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente ritenendo non contestato il giudizio sull'ammontare dell'indennità (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii).

#### **E. 6**

Ne consegue che la Corte cantonale a ragione ha ritenuto realizzata un'espropriazione materiale che dà luogo al versamento di un'indennità. Il ricorso deve quindi essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente che aveva un interesse pecuniario nella causa ( art. 156 cpv. 2 OG ). Esso rifonderà alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.